

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO CIVICO E
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

Approvato con deliberazione del Presidente n°22 del 30.10.2017, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n° 214 del 09.11.2017.-

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- **Accesso civico semplice:** disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n°33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n° 97/2016.
- **Accesso civico generalizzato:** disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n° 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n° 97/2016.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 *(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria).*

L'Accesso civico introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n°97, è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione.

Come esercitare il diritto:

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza del Consorzio di Bonifica Interno tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo: Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" Responsabile della Trasparenza, Via Trieste n° 63 – 67035 – Pratola Peligna (AQ).
 - posta elettronica all'indirizzo e-mail: info@cbaternosagittario.it
 - posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: areatecnicacbaternosagittario@pec.it
- secondo il modulo di richiesta di accesso civico allegato.

Oggetto dell'accesso civico:

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Consorzio di Bonifica.

Il Procedimento:

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, entro trenta giorni provvede alla pubblicazione sul sito web ed alla trasmissione degli atti al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2,

comma 9-ter della legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, comma 9-ter della legge 241/1990.

Tutela dell'accesso civico:

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104.

Responsabile:

Il **Responsabile della trasparenza** è il Direttore del Consorzio di Bonifica Interno.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Presidente del Consorzio

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ai sensi dell'art.5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.)

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016 n° 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto.

La richiesta di accesso civico è gratuita, l'estrazione di copie è invece soggetta al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca. Non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso generiche.

L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'istanza va presentata al Consorzio di Bonifica Interno tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo: Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario", Via Trieste n° 63 – 67035 – Pratola Peligna (AQ).

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: info@cbaternosagittario.it

- posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: areatecnicacbaternosagittario@pec.it

secondo il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato allegato.

Oggetto dell'accesso civico generalizzato:

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Il Procedimento

L'Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Tutela dell'accesso civico.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104.

I Responsabili

I Responsabili dell'accesso di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n° 97 sono i Responsabili degli Uffici che detengono i documenti.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell'ufficio responsabile, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Registro degli accessi:

Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.